COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 06/02/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

PRESENTATA DA: FAVARETTO GIUSEPPE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO ALEXANDER LANGER EX TIRO A SEGNO DI VIALE PORTA ADIGE PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO STATALE IN PATRIMONIO COMUNALE.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e con cui sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui è stato conferito all'Ing. Federico Modonesi l'incarico di posizione organizzativa di tipo Organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per le sezioni lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio espropri-mobilità e trasporti con contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali e la nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (D.Lgs. 50/2016) per la sezione fabbricati e patrimonio;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 e Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 con i relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 di Approvazione piano esecutivo di gestione 2024/2026 – assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023 avente ad oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025" (PIAO);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme sul procedimento amministrativo, articolo 15 - (Accordi fra pubbliche amministrazioni);

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137";

VISTO l'articolo 112, comma 4, del richiamato d.lgs. n. 42/2004, secondo il quale "lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica", promuovendo altresì "l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati";

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed in particolare l'art. 19, con il quale sono individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge, nel definire l'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO l'articolo 2, comma 4, del richiamato d.lgs. n. 85/2010, in base al quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;

VISTO l'articolo 5, comma 5, del d.lgs n. 85/2010, come modificato dall'art. 27, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale "nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011 e l'Atto aggiuntivo al Protocollo d'Intesa del 16 aprile 2019 di rep. n. 3 dell'8 novembre 2019 tra il Ministero per i beni e le attività

culturali e il turismo, ora Ministero della cultura – Segretariato generale e l'Agenzia del demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli Accordi di Valorizzazione e dei conseguenti Programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del d. lgs n. 85/2010;

VISTA la richiesta di avvio del percorso di costruzione di un Accordo di valorizzazione, ai sensi del comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85/2010, presentata dal Comune di Rovigo, in data 18 Settembre 2020 prot. n. 61474, relativa ai seguenti beni demaniali:

- PARCO ALEXANDER LANGER EX TIRO A SEGNO IN VIALE PORTA ADIGE – ROVIGO, catastalmente censito al NCT di Rovigo al foglio 10, mapp. 5-7 e al NCEU alla sez. RO, fg. 10, mapp. 6; riconosciuto d'interesse culturale con D.D.R. 21/01/2014 e sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i. (Aree tutelate per legge - fascia di rispetto del fiume Ceresolo), situato al di fuori del perimetro del nucleo storico della città di Rovigo, a nord arginato dal canale Ceresolo, a sud confinante con il tessuto urbano periferico della città a prevalente destinazione d'uso residenziale, di superficie complessiva pari catastali mq 25 682 circa costituito da un'area prativa, un bosco planiziale e da una fascia fluviale e dalle strutture dello storico Campo Nazionale di Tiro, risalente a fine 1800, in generale conservato nelle sue caratteristiche funzionali e tipologiche ma ormai da diversi decenni abbandonato e fatiscente.

VISTI i decreti dirigenziali 2 marzo 2011, del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, e 3 settembre 2018, del Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto, con i quali è costituito il Tavolo tecnico operativo a livello regionale, previsto dall'art. 4 del richiamato protocollo d'intesa del 9 febbraio 2011 tra Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e Agenzia del Demanio;

CONSIDERATE le competenze istituzionali del Ministero della cultura in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente interesse ad attivare forme di valorizzazione e sviluppo dei beni sopra individuati;

CONSIDERATE le competenze istituzionali dell'Agenzia del demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche a fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;

VISTO il programma di valorizzazione degli immobili sopra citati presentato dal Comune di Rovigo, provincia di Rovigo, regione Veneto, in data 3 Novembre 2021, prot. n. 79026;

Vista la nota prot. n. 19579 del 24 novembre 2021 con la quale l'Agenzia del demanio – Direzione regionale Veneto – Mestre Venezia, dichiara di non ravvisare motivi ostativi in ordine all'ammissibilità e alla ricevibilità della domanda di trasferimento di cui all'oggetto; considerato altresì che con nota prot. n.33758 del 15 dicembre 2021 la Soprintendenza di settore ha dichiarato che sussistono, per quanto distretta competenza, tutti i presupposti per il prosieguo della procedura di cui sopra;

CONSIDERATO che con DTD n. 4111 del 30.12.2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a), della legge 120/2020, all'Arch. Federico Candian, con studio ad Anguillara Veneta (PD) P.I. IT03729630289 C.F. CNDFRC72A20G224H, il servizio tecnico per la redazione degli elaborati di progetto per gli interventi di riqualificazione e valorizzazione Parco Langer, per l'importo di € 22.366,62 oltre CNPAIA del 4% pari ad € 894,66 ed IVA 22% pari ad € 5.117,48 per un totale complessivo di € 28.378,77;

VISTO il parere favorevole sul Programma di Valorizzazione presentato, reso dal Segretariato Regionale per il Veneto, di concerto con la Direzione territoriale dell'Agenzia del demanio, nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del 02.08.2023, come risultante dal relativo processo verbale (allegato parte integrante);

RITENUTO da parte del Ministero della cultura che non sussistono ragioni ostative, di carattere storico, artistico, archeologico, culturale, al trasferimento degli immobili sopra individuati al demanio pubblico comunale di Rovigo, provincia di Rovigo, regione Veneto (allegato parte integrante);

PRESO ATTO della necessità che il Consiglio Comunale approvi il Programma di Valorizzazione del Parco Alexander Langer ex Tiro a segno, allegato parte integrante, e si impegni a perfezionare successivamente un Accordo di Valorizzazione con il Demanio e la Soprintendenza per acquisire gli immobili e a reperire le risorse finanziare per realizzare il Programma di Valorizzazione degli stessi FASE I-II-IV-V-VI limitatamente ai fondi già disponibili. L'Amministrazione comunale si impegnerà a realizzare la FASE III solo a seguito della assegnazione dei fondi dell'Autorità urbana di Rovigo, relativa alla Misura Infrastrutture Verdi della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana di Rovigo, già approvata con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto n 175 del 27/11/2023.

VISTE:

- la comunicazione della Fondazione CARIPARO del 1.12.2020 con la quale veniva comunicata la deliberazione di sostenere il progetto di riqualificazione e valorizzazione del Parco Langer e delle sue pertinenze, assegnando allo scopo uno stanziamento di 50.000,00 euro;

- la comunicazione della Fondazione CARIPARO del 18.12.2023 con la quale veniva comunicata la deliberazione di sostenere il progetto di riqualificazione e valorizzazione del Parco Langer e delle sue pertinenze, assegnando allo scopo uno stanziamento di 150.000,00 euro;

- la comunicazione della Fondazione CARIPARO del 22.1.2024 prot. 6549 con la quale veniva comunicata la deliberazione di sostenere il progetto di riqualificazione e valorizzazione del Parco Langer e delle sue pertinenze, assegnando allo scopo uno stanziamento straordinario di 700.000,00 euro, ad integrazione dei precedenti contributi

sopra indicati a favore dell'intervento che ammontano complessivamente ad euro 200.000,00.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U.E.L. e l'art. 13 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri del:

- Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- Responsabile del Settore Economico - Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare;

per le motivazioni di cui in premessa e constatato che la votazione, espressa in forma palese per appello nominale a cura del Segretario Generale, ha dato il seguente esito, come proclamato dalla Presidente:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Programma di Valorizzazione del Parco Alexander Langer ex Tiro a segno per le fasi FASE I-II-IV-V-VI, allegato parte integrante;
3. di dare atto che la FASE III di importo pari ad € 400.000,00 verrà approvata solo a seguito della assegnazione dei fondi dell'Autorità Urbana di Rovigo, relativa alla Misura Infrastrutture Verdi della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana di Rovigo, già approvata con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto n 175 del 27/11/2023, che prevede l'assegnazione di un contributo di € 360.000,00 e un cofinanziamento del Comune pari ad € 40.000,00 corrispondente al 10% dell'importo di progetto;
4. di impegnarsi a perfezionare successivamente, una volta finanziata e approvata la Fase III, un Accordo di Valorizzazione con il Demanio e la Soprintendenza per acquisire nella propria disponibilità gli immobili così come identificati nell'allegato 1 – Inquadramento generale, parte integrante, così descritto:

- PARCO ALEXANDER LANGER EX TIRO A SEGNO IN VIALE PORTA ADIGE – ROVIGO, catastalmente censito al NCT di Rovigo al foglio 10, mapp. 5-7 e al NCEU alla sez. RO, fg. 10, mapp. 6; riconosciuto d'interesse culturale con D.D.R. 21/01/2014 e sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i. (Aree tutelate per legge - fascia di rispetto del fiume Ceresolo), situato al di fuori del perimetro del nucleo storico della città di Rovigo, a nord arginato dal canale Ceresolo, a sud confinante con il tessuto urbano periferico della città a prevalente destinazione d'uso residenziale, di superficie complessiva pari catastali mq 25 682 circa costituito da un'area

prativa, un bosco planiziale e da una fascia fluviale e dalle strutture dello storico Campo Nazionale di Tiro, risalente a fine 1800, in generale conservato nelle sue caratteristiche funzionali e tipologiche ma ormai da diversi decenni abbandonato e fatiscente;

5. di dare atto che la Fondazione CARIPARO con nota del 22.1.2024 prot. 6549 ha comunicato la deliberazione di sostenere il progetto di riqualificazione e valorizzazione del Parco Langer e delle sue pertinenze, assegnando allo scopo uno stanziamento straordinario di 700.000,00 euro, per le fasi IV, V e VI, ad integrazione dei precedenti contributi a favore dell'intervento che ammontano complessivamente ad euro 200.000,00, necessari per finanziare la fase I-II del programma di valorizzazione;
6. di autorizzare, ai fini della partecipazione al prossimo Bando SISUS per il conseguimento del finanziamento della Fase III, che prevede la titolarità del Bene, la sottoscrizione di una concessione temporanea di tutta l'area del Parco Langer, al fine di dare avvio alla realizzazione del Piano nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento del bene;
7. di specificare che con la sottoscrizione dell'Accordo di valorizzazione, dal momento in cui Parco Langer entrerà nella disponibilità del Comune, si dovrà affrontare una spesa annua di gestione e manutenzione pari a circa € 15.000,00, determinata sulla base di valutazioni tecnico economiche eseguite da Veneto Agricoltura, per quanto concerne la manutenzione del bosco, come da comunicazioni agli atti d'ufficio, e tenuto conto della disponibilità manifestata da parte di Associazioni operanti nel settore del verde e dei parchi, le quali possano farsi carico della manutenzione del verde e della gestione dell'area a fronte di accordi specifici di collaborazione la cui disponibilità è già stata acquisita agli atti. I costi di cui sopra saranno da sostenere a partire dall'annualità 2027;
8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'ente;
10. di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, per l'urgenza di avviare e concludere celermente la sottoscrizione dell'Accordo di valorizzazione ed avviare quanto prima le procedure per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 06/02/2024

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale